*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 130° — Numero 259**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 6 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## LEGGE 30 ottobre 1989, n. 353.

**Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di 30.000 dollari annui per il quinquennio 1989-1993 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni annui per il triennio 1989-1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1294):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 agosto 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 ottobre 1988, con parere della commissione 5ª

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato l'8 marzo 1989.

*Camera dei deputati* (atto n. 3730):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 4 aprile 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 19 ottobre 1989.

89G0438

## LEGGE 30 ottobre 1989, n. 354.

**Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è soppresso.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è sostituito dal seguente:

«Nei confronti degli enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1, comma 1:*

Il testo dell'art. 1 della legge n. 948/1982, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.

La tabella di cui al precedente comma è soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano a' termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

Tali attività devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori:

1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate.

Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri».

*Nota all'art. 2, comma 1:*

Il testo dell'art. 3 della legge n. 948/1982, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

*Nei confronti degli enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza.*

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella».

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 627):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 14 novembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4, 10 febbraio 1988; 18 gennaio 1989 e approvato il 9 febbraio 1989.

*Camera dei deputati* (atto n. 3643):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 19 ottobre 1989.

89G0439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1988.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di riordinamento generale dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto superiore di educazione fisica anzidetto;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso e sostituito dal testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1989*
*Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 185*

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA

*Titolo I*

FINALITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto superiore statale di educazione fisica, con sede in Roma, istituito ai sensi dell'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è una scuola specializzata per lo studio dell'educazione fisica e delle attività sportive ed ha per scopo:

*a)* di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica;

*b)* di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma è di grado universitario. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo art. 19 si provvederà mediante incarichi.

L'Istituto dispone:

*a)* di impianti e attrezzature tecniche ginnico-sportive;

*b)* di gabinetti scientifici;

*c)* di un gabinetto sanitario;

*d)* di una biblioteca.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore statale di educazione fisica è triennale.

L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli studenti per mezzo dei corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento alle varie attività motorie.

Al termine degli studi, gli studenti che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami conseguono il diploma di educazione fisica.

L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.

*Titolo II*

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 4.

Le autorità accademiche alle quali spetta il governo dell'Istituto secondo le norme di cui agli articoli seguenti sono:

*a)* il direttore;

*b)* il consiglio di amministrazione;

*c)* il consiglio direttivo;

*d)* il consiglio dei professori.

Art. 5.

Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo e deve essere scelto tra i professori universitari, di ruolo e fuori ruolo, che siano, o siano stati incaricati nell'Istituto, da oltre un quinquennio.

Dura in carica per un triennio accademico e può essere rieletto.

Al direttore dell'Istituto è attribuita un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sulle indennità di carica normale e supplementare per i rettori delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 6.

Il direttore:

*a)* ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

*b)* conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri derivatigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio;

*c)* provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;

*d)* convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il consiglio direttivo e il consiglio dei professori;

*e)* dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al consiglio di amministrazione e rispettivamente al consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;

*f)* esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e del regolamento interno;

*g)* conferisce annualmente l'incarico, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, ad un medico addetto al servizio sanitario;

*h)* alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.

In caso di assenze o di impedimento il direttore può delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il consiglio direttivo.

Il direttore può delegare qualcuno dei componenti del consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione si compone:

*a)* del direttore dell'Istituto che lo presiede;

*b)* del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

*c)* dell'intendenza di finanza;

*d)* di un rappresentante del Ministero del tesoro;

*e)* di tre professori, eletti dal consiglio direttivo fra i suoi componenti;

*f)* di un delegato di ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore alla misura a tal fine stabilita dalle vigenti disposizioni di legge riguardanti le università e gli istituti di istruzione universitaria statali;

*g)* di un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'Istituto;

*h)* di due membri nominati su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;

*i)* di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione di intesa col Ministero per la ricerca scientifica;

*l)* di due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati;

*m)* di un rappresentante del personale non insegnante;

*n)* dei rappresentanti degli studenti, nel numero previsto dalla vigente normativa;

*o)* del dirigente amministrativo dell'Istituto, che esercita le funzioni di segretario del consiglio;

*p)* del dirigente tecnico, con voto deliberativo.

I membri di diritto del consiglio di amministrazione durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati; gli altri membri durano in carica un triennio sempreché continuino a far parte degli organi che li hanno designati e si verifichino le condizioni previste dalla lettera *e)* ed anch'essi possono essere riconfermati.

Ai sensi della vigente normativa in materia, i rappresentanti degli studenti durano in carica un biennio accademico e possono essere — a seguito dell'espletamento delle relative elezioni — riconfermati purché mantengano la qualità di studente dell'Istituto.

Il consiglio di amministrazione:

*a)* ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

*b)* delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

*c)* delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto;

*d)* approva entro il mese di giugno, su proposta del consiglio direttivo, il conferimento e la conferma degli incarichi degli insegnamenti di cui all'art. 19 del presente statuto, nonché il comando dei professori ordinari di educazione fisica per le mansioni di dirigente tecnico e, ove necessario, per gli insegnamenti individuati con i numeri 12), 14), 15), 16), 17), 18) e 19) delle discipline di base e del gruppo C) del medesimo art. 19

*e)* delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico ed al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto;

*f)* delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;

*g)* approva, su proposta del consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;

*h)* propone al direttore la nomina del medico addetto al servizio sanitario dell'Istituto;

*i)* istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonché i corsi speciali di educazione di cui al successivo art. 22 del presente statuto;

*l)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state demandate dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva delle attività dell'Istituto.

Il consiglio direttivo si compone:

*a)* del direttore che lo presiede;

*b)* dei professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo;

*c)* di professori incaricati di insegnamento da almeno un triennio presso l'Istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali membri, sempreché insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica un triennio accademico e possono essere rieletti.

Alle riunioni del consiglio direttivo interviene il dirigente tecnico dell'Istituto.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dirigente amministrativo dell'Istituto.

## Art. 10.

Il consiglio direttivo:

*a)* ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;

*b)* elegge il direttore dell'Istituto ed i tre professori che faranno parte del consiglio di amministrazione, secondo il disposto degli articoli 5 e 7;

*c)* delibera, sentito il parere del consiglio dei professori, sulle norme e regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

*d)* delibera, su proposta del consiglio dei professori, sui programmi degli insegnamenti;

*e)* propone, sentito il parere del consiglio dei professori, le modifiche dello statuto;

*f)* propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;

*g)* propone al consiglio di amministrazione la conferma od il conferimento degli incarichi di insegnamento delle discipline di cui all'art. 19 del presente statuto. Almeno tre incarichi di insegnamento relativi alle discipline di base individuate con i numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 13) ed alle discipline di indirizzo di cui ai gruppi A) e B) di cui al citato art. 19 del presente statuto dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo. Propone inoltre il comando dei professori ordinari di educazione fisica per le mansioni di dirigente tecnico e, ove necessario, per gli insegnamenti individuati con i numeri 12), 14), 15), 16), 17), 18) e 19) delle discipline di base e del gruppo C) del medesimo art. 19;

*h)* richiede al consiglio di amministrazione il conferimento o la conferma degli incarichi agli assistenti;

*i)* stabilisce, di volta in volta, la durata il programma con la modalita' di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nonché dei corsi speciali di cui all'art. 22;

*l)* delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

*m)* esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;

*n)* esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra.

L'ordine del giorno è comunicato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore dell'Istituto.

Art. 11.

Il consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede. Alle adunanze del consiglio dei professori può intervenire una rappresentanza di cinque studenti, i quali hanno diritto di parola e di proposta sulle materie che ritengano di interesse degli studenti stessi.

Art. 12.

Il consiglio dei professori:

*a)* elegge i professori che fanno parte del consiglio direttivo secondo quanto disposto dal precedente art. 9, lettera *c)*;

*b)* fa richiesta, nell'ambito della programmazione didattica, di personale da reclutarsi a norma del presente statuto oppure secondo la normativa vigente per le istituzioni universitarie;

*c)* approva l'orario delle lezioni, formula le proposte per il piano di studi, per la propedeuticità degli esami, per le affinità delle materie in vista degli esami a gruppo, esprime motivato parere al consiglio direttivo su quanto previsto all'art. 10, lettere *c)* e *d)*, dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

*d)* esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 13.

Il dirigente tecnico.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo, il dirigente tecnico:

*a)* sovrintende a tutte le attività didattiche dell'Istituto;

*b)* ha la vigilanza sul funzionamento degli impianti sportivi, delle aule e delle attrezzature didattiche dell'Istituto e ne regola il loro impiego e funzionamento

*c)* esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale ausiliario dell'Istituto addetto agli impianti sportivi ed alle aule, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

*d)* provvede all'organizzazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di manifestazioni nazionali ed internazionali;

*e)* provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativo-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnico-didattici;

*f)* su mandato del consiglio direttivo, coordina i lavori per la realizzazione di seminari, convegni, congressi ed ogni altra attività culturale;

*g)* relaziona al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza.

*Titolo III*

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 14.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e per esami per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

Il bando di concorso da emanarsi annualmente entro il mese di maggio e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, le modalità delle prove d'esame e le altre norme relative all'ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono possedere un titolo di istruzione media di secondo grado valido, ai sensi delle norme vigenti, per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari.

Art. 16.

Il concorso comprende:

*a)* una visita medica collegiale intesa ad accertare l'idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;

*b)* un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

*c)* una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede coadiuvato da tre vice presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

*a)* alla sottocommissione per la visita medica;

*b)* alla sottocommissione per la prova di vautazione fisico-sportiva;

*c)* alla sottocommissione per la prova scritta.

Le sottocommissioni, ove sia opportuno, potranno suddividersi in collegi distinti, ognuno dei quali costituiti da almeno tre componenti.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi di dette sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 17.

L'ammissione dei candidati al primo anno potrà ritenersi definitiva trascorsi due mesi dalla data dell'inizio ufficiale dei corsi. Nel caso che il consiglio direttivo ritenesse a suo insindacabile giudizio di non dare luogo alla conferma, è tenuto a darne comunicazione entro il termine suddetto all'interessato restituendo le tasse eventualmente versate.

Art. 18.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Art. 19.

DISCIPLINE DI BASE

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica.

2) Antropologia e antropometria.

3) Biologia con elementi di chimica e di fisica.

4) Cinesiologia e rieducazione funzionale.

5) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia.

6) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica.

7) Igiene della scuola e dello sport.

8) Medicina dello sport e pronto soccorso.

9) Pedagogia.

10) Psicologia.

11) Storia dell'educazione fisica e dello sport.

12) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera.

13) Teoria e metodologia delle attività motorie.

14) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie.

15) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica.

16) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica.

17) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

18) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva.

19) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica.

DISCIPLINE D'INDIRIZZO

A) *Biologico applicato:*

elementi di fisica generale ed informatica;
idroclimatologia;
igiene generale;
scienza dell'alimentazione;
traumatologia dell'apparato locomotore;
biomeccanica.

B) *Storico letterario normativo:*

giornalismo sportivo;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;
lingua straniera;
lingua e letteratura italiana;
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;
teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) *Tecnico didattico:*

didattica dell'educazione fisica e dello sport;
teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;
teoria, tecnica e didattica della scherma;
teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria);
teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;
teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

PIANO DEGLI STUDI:

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per discipline e per anni di corso secondo il seguente schema:

*Scienze biologiche applicate*

| Disciplina | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| * Anatomia umana applicata all'educazione fisica | 1 | 2 | |
| * Antropologia e antropometria | | 2 | |
| * Biologia con elementi di chimica e di fisica | 1 | | |
| * Cinesiologia e rieducazione funzionale | | | 3 |
| * Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia | | 2 | |
| * Fisiologia umana applicata all'educazione fisica | 1 | 2 | |
| * Igiene della scuola e dello sport | 1 | | |
| * Medicina dello sport e pronto soccorso | | | 3 |
| Elementi di fisica generale ed informatica | 1 | | |
| Idroclimatologia | 1 | | |
| Igiene generale | 1 | | |
| Scienza dell'alimentazióne | 1 | | |
| Traumatologia dell'apparato locomotore | | | 3 |
| Biomeccanica | | | |

*Scienze socio-psico-pedagogiche*

| Disciplina | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| * Pedagogia | 1 | 2 | |
| * Psicologia | | 2 | 3 |

*Scienze storico-letterarie e giuridico-normative*

| Disciplina | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| * Storia dell'educazione fisica e dello sport | 1 | | |
| Giornalismo sportivo | 1 | | |
| Istituzioni di diritto pubblico | 1 | | |
| Legislazione, regolamentazione ed organizzazione dell'educazione fisica e dello sport | 1 | | |
| Lingua e letteratura italiana | 1 | | |
| Lingua straniera | 1 | | |
| Sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche | 1 | | |
| Teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica ed allo sport | 1 | | |

* Discipline di base.

*Scienze delle attività motorie*

1) Attività motorie educative:

| Disciplina | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| * Teoria e metodologia delle attività motorie | | 2 | 3 |
| * Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica | 1 | 2 | |
| * Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica | | 2 | 3 |
| Didattica dell'educazione fisica e dello sport | | | 3 |
| Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e dei giochi per l'infanzia | | | 3 |

2) Attività motorie degli sport:

| Disciplina | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| * Teoria, tecnica e didattica dell atletica leggera | | 2 | 3 |
| * Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica | | 2 | 3 |
| * Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi | 1 | 2 | |
| * Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie | 1 | 2 | |
| Teoria, tecnica e didattica della scherma | | | 3 |
| Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive | | | 3 |
| Teoria e metodologia dell'allenamento | | | |

3) Attività motorie correttive:

| Disciplina | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| * Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva | | 2 | 3 |
| Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria) | | | 3 |

Pertanto, gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano di studi:

*Primo anno di corso:*

1) biologia con elementi di chimica e di fisica;

2) igiene della scuola e dello sport;

3) storia dell'educazione fisica e dello sport;

4) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

5) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

6) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale. sei esami.

* Discipline di base.

*Secondo anno di corso:*

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia e antropometria;

3) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

5) pedagogia;

6) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

7) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

8) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

*Terzo anno di corso:*

1) cinesiologia e rieducazione funzionale;

2) medicina dello sport e pronto soccorso;

3) psicologia;

4) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

5) teoria e metodologia delle attività motorie;

6) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: dieci esami.

Art. 20.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline di cui all'art. 19 del presente statuto.

Lo studente è tenuto a seguire i corsi ed a sostenere gli esami nel rispetto delle annualità indicate nel medesimo art. 19.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti previsti dallo schema di piano di studi riportato all'art. 19.

Art. 21.

L'esame di diploma consiste in:

*a)* svolgimento di una esercitazione teorica e pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sports;

*b)* discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

*c)* trattazione orale di due tesine, scelte e richieste dal candidato almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta.

*Titolo IV*

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 22.

Oltre ai corsi normali l'Istituto può organizzare: scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'art. 19; corsi di formazione permanente per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive.

Speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e Corpi militari, qualora vengano richiesti.

L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di cui al precedente comma, non debbono comportare nuovi oneri per il bilancio dell'Istituto.

Art. 23.

Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali. Il consiglio direttivo può, per giustificati motivi, apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo art. 25.

Art. 24.

Gli insegnamenti teorici possono essere impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico sportivi vengono invece impartiti separatamente per la sezione maschile e per quella femminile con programmi differenziati e da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti costituiti, di massima, di trenta allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e gli edifici ginnico-sportivi in disponibilità dell'Istituto; le esercitazioni integrative possono svolgersi anche in altre sedi e in località dotate delle apposite attrezzature.

Art. 25.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi.

Art. 26.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo prescritto secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 27.

Per esigenze delle attività pratiche e tecnico-amministrative, funziona, secondo le disposizioni del regolamento interno; un servizio sanitario giornaliero per l'accertamento dello stato di salute degli allievi, per le eventuali prestazioni di pronto soccorso e per il controllo dell'idoneità degli allievi specie quando abbiano subito malattie ed infortuni, o che rientrino nell'Istituto dopo periodi di assenza. In base ai risultati degli accertamenti sanitari viene regolata l'attività fisico-addestrativa degli allievi visitati.

Art. 28.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli studenti, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione contestualmente alla domanda di immatricolazione o di iscrizione.

Art. 29.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità, o minorazioni dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento definitivo dall'Istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

La tubercolosi ed altre gravi malattie danno luogo all'immediato allontanamento dall'Istituto con analoga deliberazione.

Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano la responsabilità dell'Istituto stesso.

Art. 30.

Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

L'eventuale organizzazione e funzionamento dell'internato di cui al presente articolo non debbono comportare oneri per il bilancio dell'Istituto.

*Titolo V*

PROFESSORI

Art. 31.

Gli insegnamenti attivati sono affidati per incarico ai sensi dell'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate ai precedenti articoli 8 e 10.

Gli insegamenti di cui all'art. 19, individuati con i numeri 12), 14), 15), 16), 17), 18) e 19) delle discipline di base ed alla lettera C) delle discipline di indirizzo, sono conferiti per incarico a professori diplomati in educazione fisica abilitati all'insegnamento.

Art. 32.

Ai professori cui è conferito l'incarico ai sensi del precedente art. 31 sarà corrisposta dal consiglio di amministrazione una retribuzione nella misura e con le limitazioni previste dall'art. 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni.

Qualora l'incarico di insegnamento venga conferito ad un professore ordinario di educazione fisica di ruolo, questo può essere comandato presso l'Istituto secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 10 dello statuto.

Art. 33.

La funzione di dirigente tecnico di cui all'art. 13 sarà affidata per ogni anno accademico ad un professore ordinario di educazione fisica incaricato presso l'Istituto, che a tal fine è comandato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio direttivo approvata dal consiglio di amministrazione. Si osservano in quanto applicabili le altre disposizioni contenute negli articoli 56 e 57 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 34.

Esercitazioni integrative di cui al precedente art. 20 sono affidate dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio dei professori approvata dal consiglio direttivo, a personale particolarmente qualificato da reclutarsi secondo quanto disposto dal presente statuto o secondo la normativa vigente per le istituzioni universitarie.

Art. 35.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni e le esercitazioni, secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonché di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo inoltre hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni fondamentali ed integrative anche quando per le esigenze di addestramento o di preparazione professionale e tecnico-organizzativa si trasferiscono temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.

Art. 36.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi, il direttore, sentito il consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

## Titolo VI

## ASSISTENTI

Art. 37.

Il personale assistente addetto all'Istituto superiore di educazione fisica, si distingue in:

*a)* assistenti straordinari;
*b)* assistenti volontari.

Gli assistenti collaborano sotto la direzione del professore della materia, alla ricerca scientifica, alla attività didattica ed a quella addestrativa.

Il consiglio di amministrazione in rapporto alle disponibilità di bilancio determina annualmente, sentito il consiglio direttivo, il contingente numerico degli assistenti straordinari che potranno essere assegnati alle cattedre di insegnamento.

Gli assistenti saranno assegnati preferibilmente alle cattedre di insegnamenti fondamentali biennali per i quali siano previste esercitazioni secondo il regolamento interno; l'assegnazione è disposta dal consiglio direttivo.

L'assistente straordinario è nominato annualmente dal direttore su proposta del professore titolare dell'insegnamento cui l'assistente è stato assegnato, sentito il consiglio di amministrazione.

Gli assistenti volontari sono nominati dal direttore su proposta del professore ufficiale della materia e sentito il consiglio direttivo.

## Titolo VII

## STUDENTI - ESAMI - TASSE

Art. 38.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso, per titoli ed esami, secondo quanto disposto dai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere redatta con l'osservanza delle norme che regolano l'ammissione ai pubblici concorsi.

Essa deve pervenire agli uffici di segreteria dell'Istituto entro il termine annualmente stabilito dagli organi accademici ed indicato nel bando di concorso.

Nella domanda il candidato è tenuto a dichiarare pena l'esclusione dal concorso:

*a)* cognome e nome;

*b)* luogo e data di nascita;

*c)* il titolo di studio del quale è in possesso, l'istituto o scuola presso il quale è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata;

*d)* lo stato di cittadinanza;

*e)* residenza della famiglia ed esatto indirizzo.

La domanda deve essere corredata dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso.

Alla domanda il candidato può allegare tutti i titoli di carattere sportivo che ritenga utili ai fini del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il candidato è ammesso alle prove di concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

I candidati vincitori del concorso debbono far pervenire all'ufficio di segreteria dell'Istituto, allegati alla domanda di immatricolazione, i seguenti documenti:

*a)* certificato di nascita in bollo;

*b)* titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione ai corsi dell'Istituto, ovvero certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami con titolo originale;

*c)* fotografia firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

La domanda di immatricolazione dovrà essere corredata da quanto altro richiesto nel bando di concorso.

Art. 40.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 15 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguenti all'estero.

Art. 41.

L'Istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal consiglio di amministrazione ed osservino, nel periodo della loro permanenza, le norme regolamentari e disciplinari prescritte

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.

Art. 42.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal consiglio direttivo.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 21 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'Università.

Art. 43.

Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:

*a)* ammonizione;

*b)* rimprovero scritto;

*c)* interdizione temporanea da uno o più corsi;

*d)* sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

*e)* esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esami.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa.

Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo avere sentito lo studente nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono inflitte dal consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.

Dalle punizioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera *e)* viene data comunicazione a tutti gli atenei della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 44.

Le tasse, soprattasse e contributi sono dovuti dagli studenti, per quanto non previsto dal presente statuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni. La tassa di diploma è devoluta all'erario.

La tassa di ammissione al concorso è fissata annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo.

Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, delle tasse, soprattasse e contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge 18 dicembre 1951, n. 1551, le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 45.

L'allievo che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e soprattasse pagate.

Art. 46.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse e soprattasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Gli studenti di disagiate condizioni economiche sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni specie a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 48.

La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa né allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, né a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

*Titolo VIII*

PATRIMONIO

Art. 49.

Ai sensi dell'art. 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di Roma e di Orvieto di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, ed ha la proprietà del materiale mobile delle Accademie stesse.

Art. 50.

Tutti i beni mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici, delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi, della biblioteca, già acquistati dall'Istituto superiore di educazione fisica anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si intendono intestati all'Istituto superiore di educazione fisica di Roma che provvederà alla loro manutenzione ordinaria.

*Titolo IX*

AMMINISTRAZIONE

Art. 51.

L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:

*a)* con le rendite del suo patrimonio;

*b)* con il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;

*c)* con i contributi di enti e di privati;

*d)* con i proventi delle tasse e soprattasse scolastiche di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;

*e)* con i proventi delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che sotto qualsiasi titolo l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere.

Art. 52.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo entro i termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n..371.

Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1982 viene inviata al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del Tesoro per conoscenza entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Copia del conto consuntivo e dei relativi allegati prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1982 viene inviata entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione da parte del consiglio di amministrazione alla Corte dei conti, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, ed al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del Tesoro per conoscenza.

Art. 53.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono formati e redatti in conformità delle disposizioni e degli schemi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Gli allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo sono quelli prescritti dal succitato decreto del Presidente della Repubblica n, 371/1982.

Art. 54.

Presso l'Istituto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:

un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato che ne assume la presidenza, designato dal Ministro del tesoro;

un funzionario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti;

un funzionario del Ministero della pubblica istruzione appartenente ai ruoli di ragioneria, designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il collegio dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Con lo stesso decreto, sentito il Ministero del tesoro, è stabilito il compenso annuo a carico del bilancio dell'Istituto spettante ai revisori.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consultivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa. Redige in particolare apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione direttoriale, nonché relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

Nelle determinazioni del collegio, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 55.

Il servizio di cassa dell'Istituto sarà affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del consiglio di amministrazione.

*Titolo X*

DEL PERSONALE DELL ISTITUTO

Art. 56.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale non docente sono stabilite dalla tabella organica annessa al presente statuto, firmato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

Art. 57.

Sono istituite la qualifica e le funzioni di dirigente amministrativo dell'Istituto.

La qualifica e le funzioni di dirigente amministrativo sostituiscono la qualifica e le funzioni di segretario amministrativo dell'Istituto.

Il dirigente amministrativo sovrintende, in conformità delle disposizioni del direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del consiglio direttivo con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso le funzioni di segretario.

Al dirigente amministrativo sono attribuite le funzioni e le competenze previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e quanto altro previsto in merito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nei riguardi del personale di qualifica corrispondente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali.

Ai fini giuridici ed economici, al dirigente amministrativo compete lo sviluppo di carriera previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi del personale di qualifica e funzione corrispondente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali.

La tabella organica del personale non docente viene integrata con la qualifica di dirigente amministrativo.

Art. 58.

I posti previsti dalla tabella organica del personale non docente sono conferiti dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e delle modalità vigenti per il personale universitario statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Si osservano, altresì, le stesse norme vigenti per il personale universitario statale per quanto concerne le progressioni gerarchiche, la decorrenza, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale non docente dell'Istituto.

Art. 59.

Al personale di ruolo dell'Istituto verrà assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per gli effetti del trattamento medesimo resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento dei contributi annui con un premio corrispondente al 9 per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità corrisposti al personale il quale a sua volta per il medesimo fine rilascerà sugli emolumenti stessi una somma corrispondente al 7 per cento del loro importo.

Il trattamento di quiescenza previsto nel presente articolo tiene luogo dell'indennità di anzianità.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60.

Fino a quando l'Istituto non potrà usufruire pienamente di tutti gli immobili ad esso destinati a norma della legge 7 febbraio 1958, n. 88, art. 26 ed attualmente occupati da altri enti le attività comprese nel gruppo tecnico addestrativo continueranno a svolgersi presso gli impianti ginnico-sportivi del Foro Italico.

Art. 61.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti di istruzione universitaria statali.

Art. 62.

In deroga agli articoli 58 e 61 del presente statuto, nella prima applicazione del presente decreto i posti in organico previsti per le qualifiche stabilite nella nuova tabella organica del personale non docente sono conferiti dal consiglio di amministrazione al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore di questo stesso decreto risulti da almeno due anni in servizio presso l'Istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della qualifica cui appartengono i posti da conferire.

La qualifica di dirigente amministrativo viene conferita dal consiglio di amministrazione dell'Istituto al funzionario dell'area amministrativo-contabile, in possesso di diploma di laurea, che abbia esercitato per almeno otto anni le funzioni di segretario amministrativo dell'Istituto.

Il suddetto personale manterrà l'anzianità maturata nei singoli ruoli.

---

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE NON DOCENTE

| Funzione | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| Dirigente amministrativo | Primo dirig. | 1 |
| Funzionario amministrativo | VIII (*) | 1 |
| Funzionario contabile | VIII (*) | 1 |
| Collaboratore amministrativo | VII (*) | 2 |
| Collaboratore contabile | VII (*) | 1 |
| Collaboratore di elaborazione dati | VII (*) | 1 |
| Collaboratore di biblioteca | VII (*) | 1 |
| Assistente amministrativo | VI (*) | 4 |
| Assistente contabile | VI (*) | 4 |
| Assistente tecnico | VI (*) | 1 |
| Assistente di elaborazione dati | VI (*) | 1 |
| Assistente bibliotecario | VI (*) | 1 |
| Assistente socio-sanitario | VI (*) | 1 |
| Operatore amministrativo | V (*) | 4 |
| Operatore tecnico | V (*) | 2 |
| Agente amministrativo | IV (*) | 6 |
| Agente tecnico | IV (*) | 2 |
| Agente dei servizi ausiliari | IV (*) | 3 |
| Conducente | III (*) | 2 |
| Bidello | III (*) | 8 |
| Portiere | III (*) | 3 |
| Usciere | II (*) | 2 |

(*) Qualifiche conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981 in applicazione dell'art. 78 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

*Visto*, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro della pubblica istruzione*
GALLONI

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

89A5054

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 maggio 1989.

**Ammissione della Mesarteam S.p.a. - Torino, agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2 agosto 1988 e 26 novembre 1988, con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1987 e 1988 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987, per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 212 - «Famos - Automazione rapida ed integrata del montaggio» nella conferenza ministeriale Eureka del 15 settembre 1987;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 20 marzo 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 212 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

MESARTEAM . S.P.A. - Torino (classificata grande impresa):

luogo di svolgimento della ricerca: Nord;

progetto di ricerca: «EU 212 - Famos - Automazione rapida ed integrata del montaggio» (progetto 50619 IMI);

forma di finanziamento contributo nella spesa;

importo massimo: 1.331 (milletrecentotrentuno) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord;

durata: cinque anni e sei mesi, con inizio dal 15 settembre 1987;

ammortamento: otto anni;

condizioni particolari:

postergazione, al finanziamento del Fondo per la ricerca applicata, del prestito degli amministratori di lire 720 (settecentoventi) milioni;

impegno a non effettuare prelievi a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1987 e sugli utili degli anni 1988 e 1989;

aumento per contanti del capitale sociale lire 700 (settecento) milioni, da deliberare prima della stipula e da realizzare prima del 31 dicembre 1989;

fidejussione «pro-quota» dei signori M. Rizzante (23,1%), G. Ciampella (23,1%), S. Ingegnatti (23,1%), O. Pepino (23,1%), D. Carnovale (4%) e M. Forneris (3,6%).

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1989

*Il Ministro:* RUBERTI

89A5072

DECRETO 15 maggio 1989.

**Ammissione della Farmitalia Carlo Erba S.r.l. - Milano, agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2 agosto 1988 e 26 novembre 1988 con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1987 e 1988 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 160 - «Processi a membrana per antibiotici» nella conferenza ministeriale Eureka di Stoccolma del 17 dicembre 1986;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 20 marzo 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 160 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, pevisti dalle leggi anzidette, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L. - Milano (classificata grande impresa):

luogo di svolgimento della ricerca: Nord;

progetto di ricerca: «EU 160 - Processi a membrana per antibiotici» (progetto 50519 IMI);

forma di finanziamento: contributo nella spesa;

importo massimo: 4.737 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord;

durata: cinque anni, con inizio dal 1° gennaio 1988;

ammortamento: otto anni;

condizioni particolari: fidejussione della Erbamont N.V. - Curacao.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1989

*Il Ministro:* RUBERTI

89A5073

DECRETO 15 maggio 1989.

**Ammissione della Bassani Ticino S.p.a. - Milano, agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2 agosto 1988 e 26 novembre 1988 con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1987 e 1988 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 203 - «Famos - Impianti pilota di montaggio» nella conferenza ministeriale Eureka di Madrid del 15 settembre 1987;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 20 marzo 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka 203 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

BASSANI TICINO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa):

luogo di svolgimento della ricerca: Nord;
progetto di ricerca: «EU 203 - Famos - Impianti pilota di montaggio automatico» (progetto 50844 IMI);
forma di finanziamento: contributo nella spesa;
importo massimo: 2.945 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord;
durata: cinque anni e quattro mesi, con inizio dal 15 settembre 1987;
ammortamento: otto anni;
condizioni particolari: nessuna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1989

*Il Ministro:* RUBERTI

89A5074

DECRETO 15 maggio 1989

**Ammissione della Industrie Zanussi S.p.a. - Pordenone, agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2 agosto 1988 e 26 novembre 1988 con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1987 e 1988 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 84 - «IHS - Sistemi di comunicazione domestica» nella conferenza ministeriale di Stoccolma del 17 dicembre 1986;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Vista la proposta della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/87, in data 20 marzo 1989;

Decreta:

Art. 1

Nell'ambito del progetto Eureka EU 84 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, pevisti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

INDUSTRIE ZANUSSI S.P.A. - Pordenone (classificata grande impresa);

luogo di svolgimento della ricerca: Nord;

progetto di ricerca: «EU 84 - IHS - Sistemi di comunicazione domestica» (progetto 50536 IMI);

forma di finanziamento: contributo nella spesa;

importo massimo: lire 1.364,5 (milletrecentosessantaquattrovirgolacinque) milioni, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord;

durata: tre anni, con inizio dal 1° gennaio 1987;

ammortamento: sette anni;

condizioni particolari: nessuna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1989

*Il Ministro:* RUBERTI

89A5075

DECRETO 15 maggio 1989.

**Ammissione della Datamat - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - Roma, agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2 agosto 1988 e 26 novembre 1988 con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1987 e 1988 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU85 - «Fiabex - Stazioni di lavoro per analisi di affidabilità» nella conferenza ministeriale Eureka di Stoccolma del 17 dicembre 1986;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 20 marzo 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 85 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, pevisti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

DATAMAT - INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. - Roma (classificata grande impresa);

luogo di svolgimento della ricerca: Nord;

progetto di ricerca: «EU85 - Fiabex - Stazioni di lavoro per analisi di affidabilità» (progetto 50545 IMI);

forma di finanziamento: contributo nella spesa;

importo massimo: lire 1.027,5 milioni, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord;

durata: cinque anni, con inizio dal 1° gennaio 1987;

ammortamento: otto anni;

condizioni particolari: nessuna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1989

*Il Ministro:* RUBERTI

**89A5076**

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1° settembre 1989.

**Delega di attribuzioni del Ministro del turismo e dello spettacolo per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. dott. Antonio Muratore e on. dott. Luciano Rebulla.**

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 110, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto to 17 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1989, con il quale il sen. dott. Antonio Muratore e l'on. dott. Luciano Rebulla sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Considerata l'opportunità di delegare talune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Salve le competenze attribuite al Ministro dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dall'art. 4 del presente decreto e ferma, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare singoli affari, ai Sottosegretari di Stato sen. dott. Antonio Muratore e on. dott. Luciano Rebulla, sono state delegate le attribuzioni indicate nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio Muratore è delegato a presiedere, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

le due commissioni per le attività teatrali di prosa, costituite rispettivamente con l'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e con l'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni;

la commissione per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

la commissione di appello per l'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'art. 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Allo stesso Sottosegretario di Stato è delegata la firma degli atti relativi a:

rilascio del nulla-osta all'apertura di sale teatrali e cinematografiche;

rapporti con gli enti di previdenza ed assistenza che operano nel settore dello spettacolo;

vigilanza sugli enti lirici, fatta eccezione per gli atti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo che restano riservati alla firma del Ministro;

vigilanza sul centro sperimentale di cinematografia, fatta eccezione per gli atti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo che restano riservati alla firma del Ministro;

riparto del lavoro tra le sezioni della revisione cinematografica di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

rapporti con il Ministero dei trasporti per la concessione delle facilitazioni tariffarie nel settore dello spettacolo;

missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare.

Al Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio Muratore è delegata inoltre, in caso di assenza o impedimento del Ministro, la firma degli atti concernenti il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

Lo stesso Sottosegretario di Stato è delegato alla risposta ad interrogazioni ed interpellanze ed alla partecipazione a risoluzioni in commissione, salvo casi di particolare rilevanza che richiedono l'intervento del titolare del Dicastero.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Luciano Rebulla è delegato a presiedere, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

la commissione centrale per la musica di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Allo stesso Sottosegretario è delegata la firma degli atti relativi a:

adempimenti relativi alle provvidenze concesse, in epoca anteriore al trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni per la ricettività turistica ed alberghiera;

nomina all'impiego, promozioni, trasferimenti, sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio e sospensione cautelare facoltativa riguardanti il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario;

agenzie di viaggio gestite da persone fisiche e giuridiche straniere e visti di ingresso e di soggiorno in Italia ad operatori turistici stranieri;

riparto del lavoro tra le sezioni della revisione teatrale di cui all'art. 11 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

nulla-osta per la proiezione in pubblico di film nazionali e per l'ammissione dei minori agli spettacoli teatrali, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

vigilanza sul Club alpino italiano (C.A.I.), fatta eccezione per le designazioni degli organi di amministrazione e di controllo che restano riservati alla firma del *Ministro*;

missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare.

Lo stesso Sottosegretario di Stato è delegato alla risposta ad interrogazioni ed interpellanze ed alla partecipazione a risoluzioni in commissione, salvo casi di particolare rilevanza che richiedono l'intervento del titolare del Dicastero.

Art. 4.

Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1989

*Il Ministro:* CARRARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1989*
*Registro n. 8 Turismo, foglio n. 6*

89A5085

## MINISTERO DELL INTERNO

DECRETO 12 ottobre 1989.

**Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di otto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, e modificazione al decreto ministeriale 1° dicembre 1986 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquanta parrocchie costituite nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto;

vennero dichiarate estinte otto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1989, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto ne vennero omesse tre, integra l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 7 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti cinquantatre parrocchie costituite nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

*Provincia di Ascoli Piceno:*

51. Comune di Grottammare, parrocchia Madonna della speranza, sita in zona S. Biagio.

52. Comune di Monteprandone, parrocchia della Regina Pacis, sita in Centobuchi.

*Provincia di Teramo:*

53. Comune di Martinsicuro, parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, sita in Martinsicuro.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 1° dicembre 1986 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantatre parrocchie di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1986 citato in narrativa ed al successivo decreto ministeriale 12 ottobre 1989, aventi sede:

quarantadue in comuni della provincia di Ascoli Piceno;

undici in comuni della provincia di Teramo».

Roma, addì 12 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5077

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Integrazione al decreto ministeriale 14 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Padova.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Padova;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1987, con il quale il suddetto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Padova contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

592. Comune di Padova, beneficio dei parroci e vicari di Padova (noto anche quale congregazione dei parroci e vicari di Padova), con sede in 35122, via dei Servi, 2.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5078

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Integrazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentoventitre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentotrentacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Cremona.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, rettificato con decreto in data 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1987, con il quale, contestualmente al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentoventitre parrocchie costituite nella diocesi di Cremona, vennero dichiarate estinte duecentotrentacinque chiese parrocchiali;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi determina quali di dette chiese parrocchiali erano amministrate da fabbricerie non dotate di personalità giuridica;

Visto l'art. 41, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, il quale dispone che «la fabbriceria che non sia persona giuridica cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno»,

Decreta:

Sono dichiarate estinte, a far tempo dal 14 ottobre 1986, le seguenti fabbricerie che amministravano chiese parrocchiali che hanno perduto la personalità giuridica civile in forza del decreto ministeriale richiamato in premessa:

PROVINCIA DI BERGAMO

1. Arzago d'Adda, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Lorenzo sita in 24040 Arzago d'Adda.

2. Fontanella, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Cassiano martire sita in 24056 Fontanella.

PROVINCIA DI CREMONA

3. Annicco, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo apostoli sita in 26021 Barzaniga.

4. Azzanello, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo sita in 26010 Azzanello.

5. Casalmaggiore, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Stefano protomartire sita in 26041 Casalmaggiore.

6. Casalmaggiore, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Leonardo sita in 26042 Casalmaggiore.

7. Casalmaggiore, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista sita in 26041 Quattrocase.

8. Casalmaggiore, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista sita in 26040 Roncadello.

9. Castelleone, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo sita in 26012 Castelleone.

10. Castelverde, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Archelao sita in 26022 Castelverde.

11. Castelvisconti, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Maria della scala sita in 26010 Castelvisconti.

12. Corte dè Cortesi con Cignone, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo apostoli sita in 26020 Corte dè Cortesi.

13. Cremona, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Agata sita in 26100 Cremona, corso Garibaldi n. 121.

14. Cremona, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale dei SS. Apollinare e Ilario sita in 26100 Cremona, via Garibotti n. 4.

15. Cremona, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Giorgio in S. Pietro al Po sita in 26100 Cremona, via Cesari n. 41.

16. Cremona, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Sigismondo re e martire sita in 26100 Cremona, piazza Bianca M. Visconti n. 3.

17. Cremona, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Felice martire sita in 26100 San Felice.

18. Grontardo, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Martino vescovo sita in 26044 Levata.

19. Gussola, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale dell'Annunciazione sita in 26040 Gussola.

20. Motta Baluffi, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Cataldo vescovo sita in 26045 Motta Baluffi.

21. Olmeneta, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista sita in 26010 Olmeneta.

22. Paderno Ponchielli, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Dalmazio sita in 26024 Paderno Ponchielli.

23. Paderno Ponchielli, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente sita in 26024 Acqualunga Badona.

24. Pieve d'Olmi, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Gemignano vecovo sita in 26040 Pieve d'Olmi.

25. Pizzighettone, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Bassano sita in 26020 Pizzighettone.

26. Persico Dosimo, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista sita in 26043 Dosimo.

27. Rivolta d'Adda, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Sigismondo sita in 26027 Rivolta d'Adda.

28. Sesto e Uniti, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo apostoli sita in 26028 Luignano.

29. Soncino, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo sita in 26020 Gallignano.

30. Soncino, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta sita in 26020 Soncino Pieve.

31. Soncino, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo sita in 26020 Soncino.

32. Soncino, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo sita in 26020 Soncino.

33. Soresina fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Siro sita in 26015 Soresina.

34. Sospiro, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale della Natività di S. Giovanni sita in 26048 Longardore.

PROVINCIA DI MANTOVA

35. Gazzuolo, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo sita in 46020 Berforte.

36. Rivarolo Mantovano, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Giulia sita in 46017 Cividale Mantovano.

37. Rivarolo Mantovano, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Maria Annunciata sita in 46017 Rivarolo Mantovano.

38. Sabbioneta, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire sita in 46010 Breda Cisoni.

39. Sabbioneta, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Gerolamo sita in 46018 Ponteterra.

40. Sabbioneta, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta sita in 46018 Sabbioneta.

41. Sabbioneta, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Antonio abate sita in 46010 Villa Pasquali.

42. S. Martino dall'Argine, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Maria Annunciata sita in 46010 S. Martino dall'Argine.

43. Viadana, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo apostoli sita in 46016 Cogozzo.

44. Viadana, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Antonio abate sita in 46030 Salina.

45. Viadana, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Cristoforo sita in 46010 Castello di Viadana.

46. Viadana, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale di S. Maria Annunciata sita in 46019 Viadana.

47. Viadana, fabbriceria dell'ex chiesa parrocchiale dei SS. Martino e Nicola sita in 46019 Viadana.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5079

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Integrazione al decreto ministeriale 19 settembre 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Orvieto.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Orvieto;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1988, con il quale il suddetto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'articolo 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Orvieto contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

78. Comune di Orvieto (Terni): beneficio Briganti in S. Andrea di Orvieto.

79. Comune di Orvieto (Terni): erigenda coadiutoria curale in aiuto della parrocchia di Sugano.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5080

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Rettifica al decreto ministeriale 5 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di ventitre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Conversano.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventotto parrocchie costituite nella diocesi di Conversano;

vennero dichiarate estinte ventitre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una chiesa parrocchiale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 9 è la seguente:

9. Comune di Conversano, chiesa parrocchiale di Sacro Cuore di Gesù, nota anche quale chiesa ex conventuale dei Cappuccini, sita in: 70014 Conversano, via Piave.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5081

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Rettifica al decreto ministeriale 12 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centocinquantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centosessantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Chieti-Vasto.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centocinquantasette parrocchie costituite nella diocesi di Chieti-Vasto;

vennero dichiarate estinte centosessantuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1988, con il quale venne integrato l'elenco delle parrocchie costituite nella predetta diocesi;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1988, con il quale venne rettificata la denominazione di due parrocchie e venne rettificato ed integrato l'elenco dei rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di un'altra parrocchia e di una chiesa parrocchiale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 12 gennaio 1987 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 70 è la seguente:

70. Guilmi, parrocchia di S. Maria Immacolata, con sede in 66050 Guilmi, via della Chiesa;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 70 è la seguente:

70. Guilmi, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, nota anche quale chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata, sita in 66050 Guilmi, via della Chiesa

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5082

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Rettifica al decreto ministeriale 18 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centosettantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Spoleto.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasette parrocchie costituite nella diocesi di Spoleto;

vennero dichiarate estinte centosettantaquattro chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica alcuni rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 4 del decreto ministeriale richiamato in premessa, i rapporti successori ai numeri d'ordine 34, 35, 43, 56, 83 e 85 sono rettificati come segue:

*Provincia di Perugia:*

34. Sellano, alla chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 06030 frazione Cammoro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Silvestro, sita in Sellano, 06030 frazione Villamagina.

35. Sellano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06030 frazione Orsano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Silvestro, sita in Sellano, 06030 frazione Villamagina.

43. Spoleto, alla chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in 06049 frazione Morro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Nicolò, sita in 06049 Spoleto, via S. Nicolò.

56. Spoleto, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 06049 frazione Rubbiano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Angelo, sita in Spoleto, frazione S. Angelo in Mercole.

*Provincia di Terni:*

83. Arrone, alla chiesa parrocchiale di S. Venanzo, sita in 05031 frazione Buonacquisto, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 05031 Arrone, piazza Garibaldi.

85. Ferentillo, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in Ferentillo, 05034 frazione S. Mamiliano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta sita in Spoleto, 06040 frazione Strettura.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5083

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Rettifica al decreto ministeriale 30 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di San Severo.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di San Severo;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi San Severo contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede del beneficio di cui al numero d'ordine 1 è la seguente:

1. Comune di San Severo, mensa vescovile della diocesi di San Severo (nota anche quale: mensa vescovile di San Severo, mensa arcivescovile di San Severo, vescovo pro-tempore; ordinario diocesano pro tempore, chiesa di S. Onofrio, chiesa S. Maria) o comunque denominato, con sede in 71016, San Severo, via Soccorso n. 38.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5084

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Brindisi-Ostuni.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Brindisi e di Ostuni e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 10 marzo 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 e del 26 marzo 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, avente sede in Brindisi;

Visto il provvedimento in data 23 settembre 1989, con il quale il vescovo di detta diocesi decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'ente;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Brindisi-Ostuni, avente sede in Brindisi.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 22 settembre 1989 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Brindisi-Ostuni acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Brindisi e di Ostuni.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Brindisi e di Ostuni.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 10 marzo 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Brindisi-Ostuni succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o cumunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 10 marzo 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Brindisi e di Ostuni.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5065

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 ottobre 1989.

**Concessione all'A.N.A.S. di procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori necessari al ricollegamento viario tra i comuni di Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella isolati per la frana sulla strada statale n. 487.** (Ordinanza n. 1814/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 839;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le risultanze del sopralluogo in data 16 ottobre 1989 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuta all'evento franoso dell'11-12 ottobre 1989 sulla strada statale n. 487;

Vista la nota n. 4432/SPL del 17 ottobre 1989 della giunta regionale d'Abruzzo servizio per la protezione civile, con la quale si richiede l'adozione di provvedimenti straordinari per fronteggiare la gravità del sopra citato evento franoso;

Visto il telex n. 273 del 19 ottobre 1989 con il quale il prefetto di Pescara segnala le risultanze di un sopralluogo tecnico sulla strada statale n. 487 nel comune di Caramanico Terme del giorno 13 ottobre 1989, che evidenzia l'eccezionalità dell'evento franoso;

Vista la nota n. 37385 del 19 ottobre 1989 del compartimento A.N.A.S. di L'Aquila con la quale si chiede la procedura in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di una variante provvisoria per il ricollegamento dei comuni in oggetto, da realizzarsi prima della stagione delle nevi, operandosi a quote intorno ai 1000 metri, al fine di limitare le incidenze negative dell'isolamento sulla vita economica e sociale nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il telex n. 289 del 20 ottobre 1989 con il quale il prefetto di Pescara chiede urgentemente il ripristino in tempi brevissimi della viabilità sulla strada statale n. 487 tra i comuni di Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella, rappresentando i disagi della popolazione che resta priva di approvvigionamenti in genere, del servizio di assistenza medica e di quello scolastico, per effetto dell'isolamento dovuto all'evento franoso;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta per eliminare i disagi delle popolazioni colpite dall'isolamento, nonché per l'urgenza di operare con la massima sollecitudine prima della stagione invernale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi necessari al ricollegamento viario tra i comuni di Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella, isolati per frana sulla strada statale n. 487, di cui alla citata nota n. 37385 del 19 ottobre 1989, il compartimento A.N.A.S. di L'Aquila può derogare alle vigenti norme per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, nonché a quelle in materia di contabilità generale dello Stato.

Il prefetto della provincia di Pescara provvederà ad informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio e all'andamento dei lavori nonché in merito alle deroghe alle quali il compartimento dell'A.N.A.S. di L'Aquila dovrà fare ricorso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

*Il Ministro:* LATTANZIO

89A5086

ORDINANZA 27 ottobre 1989.

**Ulteriore differimento del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo, colpiti dagli eventi alluvionali del mese di agosto 1987.** (Ordinanza n. 1815/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1547/FPC del 25 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1988 e n. 1648/FPC del 4 febbraio 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1989, con le quali

è stata disposta la proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, in favore dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo in provincia di Brescia, colpiti dagli eventi alluvionali del mese di agosto 1987, da ultimo, fino al 31 marzo 1989;

Viste le deliberazioni numeri 102 del 23 giugno 1989, 130 del 20 giugno 1989 e 155 del 5 giugno 1989 corredate dalle pertinenti richieste con le quali i comuni di Saviore Adamello, Niardo e Sonico ad integrazione di quanto già richiesto fin dal marzo 1989 tramite la prefettura di Brescia, hanno nuovamente rappresentato la necessità di un ulteriore differimento del termine relativo al collocamento in aspettativa dei propri sindaci, alla stregua degli interventi e delle attività ancora in essere nei rispettivi territori;

Vista la nota n. 3025/20.2 GAB del 6 luglio 1989 con la quale la prefettura di Brescia esprime parere favorevole ad un ulteriore differimento del termine sopra citato, in considerazione delle incombenze ed attività in corso a seguito degli eventi alluvionali del 1987;

Considerato che il decreto-legge 30 giugno 1989 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto la proroga al 30 giugno 1990, limitatamente al sindaco o a suo delegato, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, del termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone della Basilicata e della Campania, colpite da eventi che risalgono al 1980;

Ravvisata, anche alla stregua di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 245, l'opportunità di adottare analoga disposizione per i comuni di cui si tratta;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 31 marzo 1989 di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 1648/FPC del 4 febbraio 1989, citata nelle premesse, relativo al collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello Sonico e Nardo, è definitivamente differito, a beneficio dei medesimi, al 31 dicembre 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1989

*Il Ministro:* LATTANZIO

89A5087

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO 22 settembre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1989, relativo al piano di sviluppo delle università per gli anni 1986-1990;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 47 relativo alle lauree che conferiscono la facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito con il seguente nuovo articolo.

«Art. 47. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in storia, la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e la laurea in psicologia».

Dopo l'art. 56, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in psicologia:

«Art. 57 *(Corso di laurea in psicologia).* — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

La durata dèl corso degli studi per la laurea in psicologia è di cinque anni.

Il corso degi studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

1) indirizzo di psicologia generale e sperimentale;
2) indirizzo di psicologia dello sviluppo e della educazione;
3) indirizzo di psicologia clinica e di comunità;
4) indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto dell'Università sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea.

*Biennio propedeutico.*

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli attivati dal corso di laurea. Gli insegnamenti del biennio vengono impartiti mediante corsi istituzionali.

Sono insegnamenti comuni:

psicologia generale;

psicologia dinamica;

psicologia della personalità e delle differenze individuali;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia fisiologica;

psicologia sociale;

biologia generale;

fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica;

statistica psicometrica.

Sono insegnamenti complementari:

antropologia culturale;

etologia;

genetica umana;

metodologia delle scienze del comportamento;

pedagogia;

sociologia;

storia della filosofia cotemporanea;

storia della psicologia.

Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da una opera psicologica e in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del lessico psicologico. Ai fini della preparazione a questa prova il corso di laurea organizza appositi corsi, tenuti da docenti ufficiali, oppure cicli di esercitazioni affidati a lettori sotto la responsabilità di un docente di altro corso di laurea o, ove istituito, del centro linguistico interfacoltà.

*Triennio di indirizzo:*

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami costitutivi comuni del biennio propedeutico e la prova di lingua inglese; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto o al quinto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta la frequenza di otto insegnamenti costitutivi e di cinque insegnamenti opzionali, di cui due possono essere stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

psicologia fisiologica (corso progredito);

neuropsicologia;

psicologia animale e comparata;

psicologia dell'apprendimento e della memoria;

psicologia della percezione;

psicologia del pensiero;

psicometria;

tecniche sperimentali di ricerca.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione:

psicologia dell'età evolutiva (corso progredito);

psicologia dell'educazione;

psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

tecniche di osservazione del comportamento infantile;

tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica;

teoria e tecniche dei tests.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità:

psicologia dinamica (corso progredito);

psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale;

psicologia di comunità;

psicofisiologia clinica;

tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

teorie e tecniche del colloquio psicologico;

teoria e tecniche della dinamica di gruppo;

teoria e tecniche dei tests di personalità.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni:

psicologia sociale (corso progredito);

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

psicologia del lavoro;

psicologia delle organizzazioni;

psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;

sociologia del lavoro;

metodologia della ricerca psico-sociale;

tecniche dell'intervista e del questionario.

Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi:

criminologia;

economia del lavoro;

elementi di programmazione ed elaborazione automatica dei dati;

epidemiologia dei disturbi psichici;

epistemologia genetica;

ergonomia;

fisica;

igiene mentale;

informatica;

legislazione del lavoro;

legislazione scolastica;

legislazione socio-sanitaria;

linguistica teorica;

logica;

medicina del lavoro;

metodologia dell'insegnamento;

neurofisiologia;

neuropsichiatria infantile;

neuropsicofarmacologia;

neuropsicofarmacologia clinica;

pedagogia sperimentale;

principi di medicina psicosomatica;

psichiatria;

psicobiologia dello sviluppo;

psicofisiologia del sonno e del sogno;

psicolinguistica;

psicologia ambientale;

psicologia dell'arte e della letteratura;

psicologia dell'handicap e della riabilitazione;

psicologia delle comunicazioni di massa;

psicologia dello sport;

psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;

psicologia ed epidemiologia delle tossicodipendenze;

psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale;

psicologia gerontologica;

psicologia giuridica;

psicologia industriale;

psicopedagogia;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;

psicopedagogia differenziale;

psicosociologia delle istituzioni educative;

psicosociologia delle istituzioni sanitarie;

sociologia dell'educazione:

sociologia della comunicazioni;

sociologia della famiglia;

sociologia industriale;

tecniche di analisi dei dati;

tecniche di indagine della personalità;

tecniche psicologiche di ricerca di mercato;

teoria e sistemi di intelligenza artificiale.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

Lo studente può sostituire uno o più insegnamenti opzionali del triennio con altrettanti insegnamenti costitutivi di indirizzi diversi da quello prescelto, oppure — previa deliberazione del consiglio di corso di laurea — con altrettanti insegnamenti opzionali del biennio propedeutico di cui non abbia prima sostenuto l'esame, o ancora con insegnamenti, fino al massimo di due, di altri corsi di laurea dell'Ateneo.

*Norme finali.*

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea in uno degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo o in un insegnamento opzionale coerente con tale indirizzo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti costitutivi comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Il diploma di laurea reca l'indicazione dell'indirizzo seguito nel triennio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 22 settembre 1989

*Il rettore:* FUSAROLI

89A5066

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo relativo all'applicazione, tra gli Stati membri delle Comunità europee, della convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.**

Il giorno 4 luglio 1989 è stato depositato lo strumento di ratifica da parte italiana dell'«Accordo relativo all'applicazione, tra gli Stati membri delle Comunità europee, della convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate», firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987, la cui ratifica era stata autorizzata con legge n. 565 del 27 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12, supplemento ordinario n. 2 del 16 gennaio 1989.

Al momento del deposito sono state formulate le dichiarazioni seguenti:

1) «Au sens de l'Art. 3, paragraphe 3, de la Convention, la Republique Italienne exclut l'application de la procedure prévue à l'Article 9, paragraphe 1, Lettre B), de la Convention meme».

2) «Au sens de l'Art. 3, paragraphe 4, pour la Republique Italienne, le terme «ressortissant» aux fins de la présente Convention inclut également les apatrides qui résident dans le territoire de L'Etat italien».

3) «Au sens de l'Art. 17, paragraphe 3, la Republique Italienne demande que les demandes de transfert et les documents en annexe soient accompagnes d'une traduction en langue italienne ou en une des langues officielles du Conseil de l'Europe».

4) «Au sens de l'art. 4, paragraphe 3 de l'Accord, la Republique Italienne, déclara que se meme Accord lui est applicable dans ses relations avec les Etats qui auraient effectue la meme declaration, 90 jours après la date du dépot de l'instrument de ratification».

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo lo stesso è in vigore per l'Italia dal 4 ottobre 1989.

Essendo stato depositato il 26 luglio 1989, da parte del regno Danimarca, lo strumento di ratifica dell'accordo, con analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lo stesso è applicabile tra l'Italia e la Danimarca dal 26 ottobre 1989.

Con successivi comunicati saranno indicate le date di applicazione con gli altri Stati firmatari che avranno depositato lo strumento di ratifica ed effettuato le dichiarazioni di applicazione provvisoria.

89A5088

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione**

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore vetro operanti nella provincia di Napoli è stata prolungata dal 17 giugno 1988 al 13 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore vetro operanti nella provincia di Napoli è stata prolungata dal 14 dicembre 1988 all'11 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore meccanico operanti nell'area industriale di Brindisi è stata prolungata al 14 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore meccanico operanti nell'area industriale di Brindisi è stata prolungata all'11 dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Promedo Sud di Fuorni (Salerno) è stata prolungata fino al 30 giugno 1989, sempreché risulti confermata l'appartenenza della ditta al predetto settore.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 14 aprile 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 12 luglio 1989 al 31 dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 ottobre 1986 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lubrano di Napoli è stata prolungata fino al 22 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 ottobre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lubrano di Napoli è stata prolungata fino al 23 ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 luglio 1986 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Tomaso di Putignano (Bari) è stata prolungata fino al 10 gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 luglio 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Tomaso di Putignano (Bari) è stata prolungata fino al 15 luglio 1988.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1985 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Rota con sede in Napoli è stata prolungata fino al 25 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Rota con sede in Napoli è stata prolungata fino al 25 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 settembre 1987 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industrie Italtubi S.r.l. con sede in Torre Annunziata (Napoli) è stata prolungata fino al 1° settembre 1989.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 settembre 1987 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industrie Italtubi S.r.l. con sede in Torre Annunziata (Napoli) e filiale in Roma è stata prolungata fino al 5 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1986 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Busachi (Oristano) è stata prolungata dal 17 novembre 1988 al 15 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Afem di Campofelice di Roccella (Palermo) è stata prolungata fino all'8 ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1986 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Afem di Campofelice di Roccella (Palermo) è stata prolungata fino al 5 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta T.S.A. ex Arcos di Albisola Marina (Savona) è stata prolungata fino al 29 maggio 1988, sempreché risulti confermata l'appartenenza della ditta al predetto settore.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Promedo Sud S.p.a. di Fuorni (Salerno), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stato prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 31 dicembre 1988, sempreché risulti confermata l'appartenenza della ditta al predetto settore.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta T.S.A. ex Arcor di Albisola Marina (Savona) è stata prolungata fino al 24 novembre 1988, sempreché risulti confermata l'appartenenza della ditta al predetto settore.

89A5050

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Mangiacapre» a r.l., in Aversa**

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1989 i poteri conferiti al dott. Nino Caturano, commissario governativo della società cooperativa «Mangiacapre» a r.l., con sede in Aversa (Caserta), sono stati prorogati fino al 12 gennaio 1990.

89A5089

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, in Roma.**

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 14.686.565.666 dovuto dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980 n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A5091

# MINISTERO DEL TESORO

N. 209

**Corso dei cambi del 27 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1357,100 | 1357,100 | 1357,30 | 1357,100 | 1357,100 | 1357,10 | 1356,210 | 1357,100 | 1357,100 | 1357,10 |
| Marco tedesco | 733,840 | 733,840 | 734,60 | 733,840 | 733,840 | 733,84 | 733,840 | 733,840 | 733,840 | 733,84 |
| Franco francese. | 216,250 | 216,250 | 216,50 | 216,250 | 216,250 | 216,25 | 216,230 | 216,250 | 216,250 | 216,25 |
| Lira sterlina. | 2136 — | 2136 — | 2139,50 | 2136 — | 2136 — | 2136 — | 2136,800 | 2136 — | 2136 — | 2136 — |
| Fiorino olandese | 650,330 | 650,330 | 650 — | 650,330 | 650,330 | 650,33 | 650,220 | 650,330 | 650,330 | 650,33 |
| Franco belga . . | 34,962 | 34,962 | 34,97 | 34,962 | 34,962 | 34,96 | 34,978 | 34,962 | 34,962 | 34,96 |
| Peseta spagnola. | 11,503 | 11,503 | 11,51 | 11,503 | 11,503 | 11,50 | 11,512 | 11,503 | 11,503 | 11,50 |
| Corona danese . | 188,460 | 188,460 | 188,80 | 188,460 | 188,460 | 188,46 | 188,440 | 188,460 | 188,460 | 188,46 |
| Lira irlandese . | 1950,500 | 1950,500 | 1949 — | 1950,500 | 1950,500 | 1950,50 | 1949 — | 1950,500 | 1950,500 | — |
| Dracma greca . | 8,192 | 8,192 | 8,22 | 8,192 | — | — | 8,223 | 8,192 | 8,192 | — |
| Escudo portoghese . | 8,560 | 8,560 | 8,58 | 8,560 | 8,560 | 8,56 | 8,565 | 8,560 | 8,560 | 8,58 |
| E.C.U. . | 1504,700 | 1504,700 | 1503,90 | 1504,700 | 1504,700 | 1504,70 | 1504,500 | 1504,700 | 1504,700 | 1504,70 |
| Dollaro canadese . | 1152,500 | 1152,500 | 1153 — | 1152,500 | 1152,500 | 1152,50 | 1152,100 | 1152,500 | 1152,500 | 1152,50 |
| Yen giapponese | 9,491 | 9,491 | 9,49 | 9,491 | 9,491 | 9,49 | 9,494 | 9,491 | 9,491 | 9,42 |
| Franco svizzero | 838,400 | 838,400 | 837,60 | 838,400 | 838,400 | 838,40 | 838,080 | 838,400 | 838,400 | 838,40 |
| Scellino austriaco. | 104,375 | 104,375 | 104,20 | 104,375 | 104,375 | 104,37 | 104,321 | 104,375 | 104,375 | 104,37 |
| Corona norvegese. | 196,500 | 196,500 | 196,10 | 196,500 | 196,500 | 196,50 | 196,230 | 196,500 | 196,500 | 196,50 |
| Corona svedese | 211,410 | 211,410 | 211,25 | 211,410 | 211,410 | 211,41 | 211,400 | 211,410 | 211,410 | 211,41 |
| Marco finlandese. | 318,350 | 318,350 | 318,50 | 318,350 | 318,350 | 318,35 | 318,750 | 318,350 | 318,350 | — |
| Dollaro australiano. | 1054 — | 1054 — | 1051 — | 1054 — | 1054 – | 1054 — | 1053,500 | 1054 — | 1054 — | 1054 — |

**Media dei titoli del 27 ottobre 1989**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 74 — |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 105 — |
| » 9% » » 1976-91 | 100,950 |
| » 10% » » 1977-92 | 100,575 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 104,100 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,325 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 89,375 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 89,075 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 73,475 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 73,300 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96 | 92,425 |
| Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1-1-1986/91 | 101,275 |
| » » » 11% 1- 1-1987/92 | 98,225 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 95,175 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 94,300 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 90,625 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99,025 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 103,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 | 91,575 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 85,175 |
| » » » Ind. 15- 7-1985/90 | 99,825 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 99,625 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 99,600 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 99,875 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 101,200 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 99,850 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 101,075 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 99,925 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 101,050 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 99,700 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 100,775 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 99,525 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,050 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 99,475 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 4-1984/91 | 100,350 |
| » » » » | 1- 5-1984/91 | 100,400 |
| » » » » | 1- 6-1984/91 | 100,450 |
| » » » » | 1- 7-1984/91 | 100,200 |
| » » » » | 1- 8-1984/91 | 99,925 |
| » » » » | 1- 9-1984/91 | 99,825 |
| » » » » | 1-10-1984/91 | 100,150 |
| » » » » | 1-11-1984/91 | 100,250 |
| » » » » | 1-12-1984/91 | 99,975 |
| » » » » | 1- 1-1985/92 | 99,350 |
| » » » » | 1- 2-1985/92 | 98,250 |
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 98,025 |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 97,300 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 97,725 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 97,825 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 97,700 |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 97,675 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 97,075 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 96,850 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 96,850 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 97,150 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 98,025 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 98,350 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 95,950 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 98,300 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 95,875 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 98,025 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 95,275 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 97,300 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 95,475 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 97,475 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 96 — |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 98,100 |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 96,675 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 96,325 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 97,450 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 97,075 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 96,925 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 96,875 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 96,350 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 97,650 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 96 — |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 92,875 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 92,850 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 92,850 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 93,150 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 94,225 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 93,850 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 93,775 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 94,575 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 94,750 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 94,750 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 94,600 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 96,925 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 94,225 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 93,300 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 93,050 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 93,100 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 94,125 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 94 — |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 93,225 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 93,150 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 93,300 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 93,800 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 94,025 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 93,050 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 93,525 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 93,050 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 93,150 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 92,600 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 93,125 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 93,675 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 93,275 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 93,050 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,025 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 9,25% | 1- 1-1990 | 99,350 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990 | 100,175 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1990 | 99,225 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990 | 100,425 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1990 | 99,050 |
| » » » | 10,50% | 1- 3-1990 | 99,200 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990 | 100,400 |
| » » » | 10,50% | 15- 3-1990 | 99,100 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1990 | 98,775 |
| » » » | 10,50% | 1- 4-1990 | 99,025 |
| » » » | 12,00% | 1- 4-1990 | 100,325 |
| » » » | 10,50% | 15- 4-1990 | 99,025 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1990 | 98,650 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 Q | 99,625 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 B | 98,900 |
| » » » | 10,50% | 18- 5-1990 | 98,725 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1990 | 98,325 |
| » » » | 10,00% | 1- 6-1990 | 99,150 |
| » » » | 10,50% | 16- 6-1990 | 98,475 |
| » » » | 9,50% | 1- 7-1990 | 98,675 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1990 | 98,925 |
| » » » | 11,00% | 1- 7-1990 | 98,650 |
| » » » | 9,50% | 1- 8-1990 | 98,550 |
| » » » | 10,50% | 1- 8-1990 | 98,825 |
| » » » | 11,00% | 1- 8-1990 | 98,600 |
| » » » | 9,25% | 1- 9-1990 | 98,200 |
| » » » | 11,25% | 1- 9-1990 | 98,625 |
| » » » | 11,50% | 1- 9-1990 | 98,700 |
| » » » | 9,25% | 1-10-1990 | 97,550 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 | 98,900 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 B | 98,750 |
| » » » | 9,25% | 1-11-1990 | 97,475 |
| » » » | 9,25% | 1-12-1990 | 97,375 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991 | 101,750 |
| » » » | 11,50% | 1-11-1991 | 97,225 |
| » » » | 11,50% | 1-12-1991 | 97,425 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 94,125 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 93,900 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 95,775 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 93,400 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1992 | 97,850 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 93,925 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 95,250 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 97,825 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 97,600 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 93,875 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 95,250 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 93,900 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 96,150 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 95,900 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 95,875 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 97,750 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 97,675 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 97,700 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 96,825 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 96,850 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 97,225 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 22-11-1982/89 | 13% | 99,950 |
| » » » » | 20-10-1983/90 | 11,50% | 100,950 |
| » » » » | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 101,325 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 96,700 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 95,575 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 95,650 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 95,600 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 101,700 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 99,225 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,525 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 97,325 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 94,275 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 94,500 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 93,500 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 96,425 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 95,400 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 96,300 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 90,675 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 89,300 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

89M27109

N. 210

**Corso dei cambi del 30 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1347,600 | 1347,600 | 1347,70 | 1347,600 | 1347,600 | 1347,60 | 1347,650 | 1347,600 | 1347,600 | 1347,60 |
| Marco tedesco | 734,320 | 734,320 | 734,70 | 734;320 | 734,320 | 739,32 | 734,250 | 734,320 | 734,320 | 734,32 |
| Franco francese | 216,190 | 216,190 | 216,50 | 216,190 | 216,190 | 216,19 | 216,240 | 216,190 | 216,190 | 216,19 |
| Lira sterlina | 2118,400 | 2118,400 | 2121 — | 2118,400 | 2118,400 | 2118,40 | 2118,500 | 2118,400 | 2118,400 | 2118,40 |
| Fiorino olandese | 650,500 | 650,500 | 650,75 | 650,500 | 650,500 | 650,50 | 650,500 | 650,500 | 650,500 | 650,50 |
| Franco belga | 34,962 | 34,962 | 34,98 | 34,962 | 34,962 | 34,962 | 34,970 | 34,962 | 34,962 | 34,96 |
| Peseta spagnola | 11,541 | 11,541 | 11,56 | 11,541 | 11,541 | 11,541 | 11,540 | 11,541 | 11,541 | 11,54 |
| Corona danese | 188,590 | 188,590 | 188,60 | 188,590 | 188,590 | 188,59 | 188,590 | 188,590 | 188,590 | 188,59 |
| Lira irlandese | 1949 — | 1949 — | 1951 — | 1949 — | 1949 — | 1949 — | 1948,800 | 1949 — | 1949 — | — |
| Dracma greca | 8,201 | 8,201 | 8,21 | 8,201 | — | — | 8,210 | 8,201 | 8,201 | — |
| Escudo portoghese | 8,554 | 8,554 | 8,57 | 8,554 | 8,554 | 8,554 | 8,550 | 8,554 | 8,554 | 8,55 |
| E.C.U. | 1501,150 | 1501,150 | 1499 — | 1501,150 | 1501,150 | 1501,15 | 1500,910 | 1501,150 | 1501,150 | 1501,15 |
| Dollaro canadese | 1147 — | 1147 — | 1147 — | 1147 — | 1147 — | 1147 — | 1147 — | 1147 — | 1147 — | 147 — |
| Yen giapponese | 9,479 | 9,479 | 9,49 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,478 | 9,479 | 9,479 | 9,47 |
| Franco svizzero | 839,050 | 839,050 | 839,75 | 839,050 | 839,050 | 839,05 | 839,230 | 839,050 | 839,050 | 839,05 |
| Scellino austriaco | 104,285 | 104,285 | 104,28 | 104,285 | 104,285 | 104,285 | 104,290 | 104,285 | 104,285 | 104,28 |
| Corona norvegese | 195,550 | 195,550 | 195,75 | 195,550 | 195,550 | 195,55 | 195,660 | 195,550 | 195,550 | 195,55 |
| Corona svedese | 210,640 | 210,640 | 210,50 | 210,640 | 210,640 | 210,64 | 210,550 | 210,640 | 210,640 | 210,64 |
| Marco finlandese | 317,320 | 317,320 | 317,75 | 317,320 | 317,320 | 317,32 | 317,350 | 317,320 | 317,320 | — |
| Dollaro australiano | 1053,800 | 1053,800 | 1052,50 | 1053,800 | 1053,800 | 1053,80 | 1054,500 | 1053,800 | 1053,800 | '053,80 |

**Media dei titoli del 30 ottobre 1989**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 73,750 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 105 — |
| » 9% » » 1976-91 | 100,950 |
| » 10% » » 1977-92 | 100,625 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 104,125 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,300 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 89,350 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 89,075 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 73,525 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 73,175 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96 | 92,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 | 101,275 |
| » » » 11% 1- 1-1987/92 | 98,175 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 95,100 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 94,300 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 90,625 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99,025 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 103,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 | 91,575 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 85,125 |
| » » » Ind. 15- 7-1985/90 | 99,825 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 99,675 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 99,600 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 99,900 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 101,225 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 99,900 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 101,125 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 99,900 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 101,050 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 99,750 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 100,850 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 99,500 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,075 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 99,400 |

| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 4-1984/91 | 100,350 |
|---|---|---|
| » » » » | 1- 5-1984/91 | 100,400 |
| » » » » | 1- 6-1984/91 | 100,500 |
| » » » » | 1- 7-1984/91 | 100,250 |
| » » » » | 1- 8-1984/91 | 99,950 |
| » » » » | 1- 9-1984/91 | 99,800 |
| » » » » | 1-10-1984/91 | 100,150 |
| » » » » | 1-11-1984/91 | 100,325 |
| » » » » | 1-12-1984/91 | 100,050 |
| » » » » | 1- 1-1985/92 | 100,400 |
| » » » » | 1- 2-1985/92 | 98,275 |
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 98 — |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 97,275 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 97,725 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 97,825 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 97,700 |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 97,800 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 97,075 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 96,825 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 96,850 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 97,125 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 98,075 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 98,375 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 95,950 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 98,325 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 95,900 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 98,050 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 95,250 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 97,325 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 95,450 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 97,475 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 96 — |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 98 — |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 96,675 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 96,325 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 97,450 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 97,075 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 96,850 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 96,875 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 95,875 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 97,650 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 96 — |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 92,875 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 92,825 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 92,900 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 93,150 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 94,200 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 93,825 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 93,700 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 94,550 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 94,700 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 94,725 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 94,575 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 96,925 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 94,250 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 93,250 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 93,875 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 93,025 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 94,125 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 94,075 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 93,200 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 93,125 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 93,325 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 93,700 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 94,025 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 93,550 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 93,075 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 93,050 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 93,125 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 92,500 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 93,100 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 93,625 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 93,300 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 93,100 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,050 |

| Buoni Tesoro Pol. | 9,25% | 1- 1-1990 | 99,375 |
|---|---|---|---|
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990 | 100,150 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1990 | 99,250 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990 | 100,425 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1990 | 99,050 |
| » » » | 10,50% | 1- 3-1990 | 99,225 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990 | 100,350 |
| » » » | 10,50% | 15- 3-1990 | 99,100 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1990 | 98,775 |
| » » » | 10,50% | 1- 4-1990 | 99,050 |
| » » » | 12,00% | 1- 4-1990 | 100,325 |
| » » » | 10,50% | 15- 4-1990 | 99,050 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1990 | 98,675 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 Q | 99,700 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 B | 98,950 |
| » » » | 10,50% | 18- 5-1990 | 98,725 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1990 | 98,325 |
| » » » | 10,00% | 1- 6-1990 | 99,150 |
| » » » | 10,50% | 16- 6-1990 | 98,525 |
| » » » | 9,50% | 1- 7-1990 | 98,625 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1990 | 98,025 |
| » » » | 11,00% | 1- 7-1990 | 98,650 |
| » » » | 9,50% | 1- 8-1990 | 98,575 |
| » » » | 10,50% | 1- 8-1990 | 98,825 |
| » » » | 11,00% | 1- 8-1990 | 98,600 |
| » » » | 9,25% | 1- 9-1990 | 98,200 |
| » » » | 11,25% | 1- 9-1990 | 98,675 |
| » » » | 11,50% | 1- 9-1990 | 98,775 |
| » » » | 9,25% | 1-10-1990 | 97,575 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 | 98,900 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 B | 98,775 |
| » » » | 9,25% | 1-11-1990 | 97,575 |
| » » » | 9,25% | 1-12-1990 | 97,350 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991 | 101,775 |
| » » » | 11,50% | 1-11-1991 | 97,300 |
| » » » | 11,50% | 1-12-1991 | 94,375 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 94,100 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 93,900 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 96 — |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 93,750 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1992 | 97,825 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 94,175 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 95,300 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 97,800 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 97,625 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 93,975 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 95,225 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 93,900 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 96,150 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 95,900 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 95,850 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 97,750 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 97,700 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 97,700 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 96,775 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 96,875 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 97,200 |

| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 22-11-1982/89 | 13% | 99,950 |
|---|---|---|---|
| » » » » | 20-10-1983/90 | 11,50% | 101,125 |
| » » » » | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 101,200 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 96,525 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 95,575 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 95,575 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 95,600 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 101,500 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 99,100 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,500 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 97,325 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 93,800 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 94,750 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 93,900 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 95,900 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 95,400 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 96,300 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 90,675 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 89,275 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

89M30109

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Sicilia.**

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

*Decreto ministeriale n. 1353 del 2 ottobre 1989*

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti
ai danni arrecati alle produzioni agricole)

*Gorizia:* grandinata del 19 aprile 1989 nel territorio del comune di San Floriano del Collio

*Decreto ministeriale n. 1418 del 2 ottobre 1989*

REGIONE PIEMONTE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati
alle strutture interaziendali e alle opere di bonifica)

*Alessandria:* piogge alluvionali dal 23 aprile 1989 al 29 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Bistagno, Cassine, Cremolino, Melazzo, Ponzone, Viguzzolo.

*Asti:* piogge alluvionali dal 23 aprile 1989 al 29 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Agliano, Belveglio, Calamandrana, Cessole, Costigliole, Fontanile, Revigliasco d'Asti, Tigliole;

*Cuneo:* piogge alluvionali dal 23 aprile 1989 al 29 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Castelletto Uzzone, Ceva, Dogliani, Lisio, Magliano Alpi, Perletto, San Michele Mondovì;

*Novara:* piogge alluvionali del 25 aprile 1989 e del 26 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Granozzo con Monticello, Novara, San Pietro Mosezzo, Sozzago;

*Vercelli:* piogge alluvionali del 12 aprile 1989, del 13 aprile 1989, del 25 aprile 1989 del 26 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Greggio, San Giacomo Vercellese;

*Decreto ministeriale n. 1541 del 2 ottobre 1989*

REGIONE ABRUZZO
(per le provvidenze conseguenti
ai danni arrecati alle opere di bonifica)

*Pescara:* piogge alluvionali dal 2 luglio 1989 al 6 luglio 1989, dal 16 luglio 1989 al 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Caramanico Terme, Roccamorice;

*Teramo:* piogge alluvionali dal 2 luglio 1989 al 6 luglio 1989, dal 14 luglio 1989 al 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Atri, Colledara, Cortino, Isola del Gran Sasso d'Italia, Torricella Sicura;

*Decreto ministeriale n. 1555 del 2 ottobre 1989*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati
alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

*Bologna:* grandinate del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castello d'Argile, Crevalcore, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese;

Tromba d'aria del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Imola, Medicina;

grandinate del 18 luglio 1989 nel territorio del comune di Borgo Tossignano;

*Ferrara:* grandinate del 2 giugno 1989 nel territorio del comune di Bondeno;

grandinate dell'8 giugno 1989 nel territorio del comune di Ferrara;

grandinate del 12 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Copparo, Ferrara, Ro;

grandinate del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Comacchio, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore;

grandinate del 28 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Argenta, Ferrara, Poggio Renatico;

*Forlì:* grandinate del 14 maggio 1989 nel territorio dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Predappio;

grandinate del 21 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Modigliana, Santa Sofia;

*Modena:* grandinate del 2 giugno 1989 nel territorio del comune di Finale Emilia;

grandinate del 12 giugno 1989 nel territorio del comune di Carpi;

grandinate del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola, Soliera;

grandinate del 27 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Savignano sul Panaro, Vignola;

*Piacenza:* grandinate del 14 maggio 1989 nel territorio dei comuni di Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Nibbiano, Ziano Piacentino;

grandinate del 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Gossolengo, Piacenza, Podenzano, Rivergaro;

*Ravenna:* grandinate del 21 giugno 1989 nel territorio del comune di Brisighella;

grandinate del 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano, Lugo, Ravenna e Russi.

*Decreto ministeriale n. 1651 del 2 ottobre 1989*

REGIONE VENETO
(per le provvidenze conseguenti
ai danni arrecati alle produzioni agricole)

*Padova:* grandinata dal 26 aprile 1989 nel territorio del comune di Masi.

grandinate del 5 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Castelbaldo e Merlara.

*Rovigo:* grandinata del 2 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Salara Calto, Ficarolo, Ceneselli, Canda, Castelguglielmo, Bagnolo di Po e Trecenta.

*Verona:* grandinata del 14 maggio 1989 nel territorio dei comuni di Sona e Lazise;

grandinata del 21 maggio 1989 nel territorio dei comuni di Oppeano, Zevio, Palù e San Giovanni Lupatoto;

grandinata del 3 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Sona, Sommacampagna, Pescantina, Villafranca e Verona.

grandinata del 5 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Bonavigo, Minerbe, Roverchiara e Angiari.

*Vicenza:* piogge persistenti nel periodo 30 Marzo-20 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Pianezze di S. Lorenzo, Salcedo, Molvena, Mason Vicentino, Marostica e Fara Vicentina.

*Decreto ministeriale n. 1652 del 2 ottobre 1989*

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti
ai danni arrecati alle produzioni agricole)

*Livorno:* siccità del periodo 1° agosto 1988-30 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo e Suvereto.

*Decreto ministeriale n. 1653 del 2 ottobre 1989*

REGIONE MARCHE
(per le provvidenze conseguenti
ai danni arrecati alle produzioni agricole)

*Ascoli Piceno:* grandinata dal 9 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Castel di Lama, Castignano, Appignano del Tronto, Torre San Patrizio, Montegranaro, Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Francavilla d'Ete, Rotella, Montedinove, Santa Vittoria in Matenano, Force, Montelparo, Servigliano e Monteleone di Fermo;

*Decreto ministeriale n. 1654 del 2 ottobre 1989*

REGIONE UMBRIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati
alle produzioni agricole e alle infrastrutture aziendali)

*Perugia:* grandinata del 16 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Montefalco e Valfabbrica.

grandinate dei giorni 16 giugno, 3 e 12 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Spoleto, Trevi, Castel Ritaldi e Sant'Anatolia di Narco.

grandinata del 27 giugno 1989 nel territorio del comune di Bevagna

grandinate dei giorni 3, 4 12 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Bettona e Bastia Umbra.

grandinate dei giorni 10, 12 e 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Monte Santa Maria Tiberina e Città di Castello.

grandinate dei giorni 10, 12 e 14 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Umbertide, Montone e Pietralunga.

grandinata dell'11 luglio 1989 nel territorio del comune di Todi.

grandinata del 14 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Sigillo.

piogge alluvionali dei giorni 2, 3 e 4 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera e Scheggino.

piogge alluvionali dei giorni 10, 11 e 28 agosto 1989 nel territorio del comune di Gualdo Tadino.

*Terni:* grandinata dal 16 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Orvieto, Baschi, Montecchio e Guardea.

grandinata del 12 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Avigliano e Montecastrilli.

*Decreto ministeriale n. 1655 del 2 ottobre 1989*

REGIONE LAZIO
(per le provvidenze conseguenti
ai danni arrecati alle produzioni agricole)

*Latina:* grandinata del 2 giugno 1989 nel territorio del comune di Sperlonga;

*Rieti:* grandinate dei giorni 15, 16 e 19 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Montebuono, Selci Sabino, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Montopoli e Forano Sabina.

*Decreto ministeriale n. 1765 del 18 ottobre 1989*

REGIONE SICILIA
(per le provvidenze conseguenti
ai danni arrecati alle produzioni agricole)

*Agrigento:* siccità del periodo 1° giugno-30 agosto 1989 nell'intero territorio provinciale;

*Caltanissetta:* siccità del periodo 1° giugno-30 settembre 1989 nell'intero territorio provinciale;

*Catania:* siccità del periodo 1° giugno-30 settembre 1989 nell'intero territorio provinciale;

*Enna:* siccità del periodo 1° giugno-30 settembre 1989 nell'intero territorio provinciale;

*Messina:* siccità del periodo 1° giugno-30 settembre 1989 nell'intero territorio provinciale;

*Palermo:* siccità del periodo 1° giugno-30 settembre 1989 nell'intero territorio provinciale;

*Trapani:* siccità del periodo 1° giugno-30 settembre 1989 nell'intero territorio provinciale;

*Ragusa:* siccità del periodo 1° ottobre 1988-30 maggio 1989 nell'intero territorio provinciale;

*Siracusa:* siccità del periodo 1° giugno-31 agosto 1989 nell'intero territorio provinciale;

Le regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

**89A5071**

**Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, nei confronti della ditta Galluccio Francesco.**

Con decreto ministeriale n. 6109 del 26 maggio 1989, è stata definitivamente liquidata, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 57.372.473, l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Scandale (Catanzaro), della superficie di ettari 839.99.00 nei confronti della ditta Galluccio Francesco fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila (ora Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria - ESAC), in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 780, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219/S.O. del 23 settembre 1950.

Con lo tesso decreto è stata determinata la differenza di indennità da liquidare alla ditta Galluccio Francesco in L. 5.380.000 (importo arrotondato, legge n. 70/52) e i relativi interessi in L. 10.285.000 (importo arrotondato).

Con detto decreto è stato, inoltre, stabilito che la complessiva somma da corrispondere alla ditta Galluccio Francesco, ammontante a L. 15.665.000, dovrà essere depositata dall'Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria presso la Cassa depositi e prestiti e che sarà svincolata e pagata agli aventi diritto a norma del secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dal secondo comma dell'art. 9 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservando il disposto degli articoli 5, ultimo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978.

**89A5090**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 265.000 |
| - semestrale | L. | 145.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 40.000 |
| - semestrale | L. | 25.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 150.000 |
| - semestrale | L. | 85.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 40.000 |
| - semestrale | L. | 25.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 150.000 |
| - semestrale | L. | 85.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 500.000 |
| - semestrale | L. | 270.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 80.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 5.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | *Prezzi di vendita* *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 200.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***